



# COMUNE DI ALBIANO

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 125

### della Giunta Comunale

Oggetto: **ADOZIONE NUOVA PROCEDURA DISCIPLINANTE LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONE NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (C.D. "WHISTLEBLOWING").**

L'anno duemilaventisei il giorno  **tredici**  del mese di  **agosto**  alle ore  **17:00**  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 ( modificato con D.P.C.M. 18 ottobre 2020), visto il Decreto Sindacale n. 5/2020 prot. n. 5964 di data 21/10/2020, viene convocata in presenza la Giunta comunale.

Presenti i signori:

|                     |             | <b>PRESENTI /ASSENTI</b> |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| Gilli Maurizio      | Sindaco     | Presente                 |
| Ravanelli Isabella  | Vicesindaca | Presente                 |
| Dallaporta Manuel   | Assessore   | Presente                 |
| Filippi Matteo      | Assessore   | Assente                  |
| Pisetta Piergiorgio | Assessore   | Assente                  |

Assiste il Segretario Supplente dott.ssa Cemin Mariuccia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Maurizio Gilli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: ADOZIONE NUOVA PROCEDURA DISCIPLINANTE LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONE NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE SEGNALE VIOLAZIONI (C.D. "WHISTLEBLOWING").**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'istituto della tutela del denunciante interno, c.d. "whistleblowing", è stato previsto nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 54-bis ("Tutela del dipendente che segnala illeciti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 06/11/2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 30/11/2017, n. 179;
- lo stesso istituto è stato da ultimo riformato a opera del D.Lgs. 10/03/2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019, ha abrogato l'art. 54-bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che di quello privato;
- in forza di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10/03/2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi provveduto ad adottare, con delibera del Consiglio n. 311 di data 12/07/2023, le "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.";
- le principali novità introdotte dal D.Lgs. 10/03/2023, n. 24 nonché delle relative Linee guida di ANAC di cui alla delibera del Consiglio n. 311 di data 12/07/2023 riguardano principalmente:
  - l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
  - l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché la distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
  - la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (RPCT), esterno (gestito da ANAC), nonché il canale della divulgazione pubblica;
  - l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
  - la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
  - i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamenti della relativa casistica;
- a seguito delle novità sopra elencate, si rende necessaria - ai fini del recepimento delle stesse - l'adozione da parte del Comune di una nuova procedura disciplinante la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica;
- con circolare di data 22/09/2023 il Consorzio dei Comuni Trentini ha trasmesso ai Comuni e alle Comunità una proposta di procedura per disciplinare la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica contenente le novità introdotte dal D.Lgs. 10/03/2023, n. 24, nonché dalle relative Linee guida ANAC;
- con la medesima circolare il Consorzio dei Comuni Trentini ha poi evidenziato di aver svolto per conto degli enti associati, e nello specifico Comuni e Comunità, l'attività di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali territoriali prevista dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 10/03/2023, n. 24, comunicando che le stesse non hanno formulato rilievi e/o osservazioni in merito e che resta comunque in capo a ciascun Ente associato rendere analoga informativa nei confronti delle rappresentanze sindacali interne;
- il Segretario comunale, in qualità di RPCT, ha provveduto a elaborare, in conformità a quanto segnalato dal Consorzio dei Comuni Trentini e sulla base della proposta trasmessa da quest'ultimo, una proposta disciplinante la procedura di cui trattasi.

Visto il D.Lgs. 10/03/2023, n. 24 avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”*.

Viste le *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* adottate da ANAC con deliberazione del Consiglio n. 311 di data 12/07/2023.

Esaminata la proposta di nuova procedura disciplinante la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della amministrazione pubblica, sulla base di quanto elaborato dal Consorzio dei Comuni e allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione in quanto rispondente a quanto previsto dal D.Lgs. 10/03/2023, n. 24, nonché alle relative Linee Guida adottate da ANAC con deliberazione del Consiglio n. 311 di data 12/07/2023.

Visto il *“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

Visto il *“Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”* approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 08/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in considerazione del fatto che la presente proposta di provvedimento non presenta aspetti di natura contabile.

Dato atto che si ritiene necessario dichiarare il seguente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione della necessità di dare attuazione alla procedura di cui all’oggetto della presente deliberazione.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 153 del *“Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”* e in conformità a quanto disposto dallo Statuto comunale e dal Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma di legge sia nel merito sia per l’immediata esecutività,

**DELIBERA**

1. di adottare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la nuova procedura disciplinante la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica (c.d. "Whistleblowing"), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare al personale dipendente del Comune di Albiano l'adozione della procedura di cui al punto 1.;
3. di pubblicare la procedura di cui al precedente punto 1. nella sezione "Amministrazione trasparente" (Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing) del sito istituzionale del Comune di Albiano;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni espresse in premessa;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1972, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Sindaco  
Maurizio Gilli

Il Segretario Supplente  
dott.ssa Mariuccia Cemin

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**COMUNE DI ALBIANO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI  
DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O  
DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE  
PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE  
PUBBLICA.**

**DISCIPLINA DELLA TUTELA DELLA PERSONA CHE  
SEGNALA VIOLAZIONI (c.d. "whistleblowing")**

Approvato con delibera giuntale n. \_\_ di data 13/08/2026

## Sommario

|                                                                                                                                                                                              |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Art. 1 – Definizioni</i>                                                                                                                                                                  | 2 |
| <i>Art. 2 – Destinatario delle segnalazioni</i>                                                                                                                                              | 2 |
| <i>Art. 3 – Soggetti segnalanti</i>                                                                                                                                                          | 2 |
| <i>Art. 4 – Ambito della violazione</i>                                                                                                                                                      | 2 |
| <i>Art. 5 – Canale interno di segnalazione</i>                                                                                                                                               | 3 |
| <i>Art. 6 – Procedura per la segnalazione</i>                                                                                                                                                | 4 |
| <i>Art. 7 – Attività di accertamento delle segnalazioni</i>                                                                                                                                  | 4 |
| <i>Art. 8 – Tutela della riservatezza</i>                                                                                                                                                    | 5 |
| <i>Art. 9 – Canale esterno di segnalazione</i>                                                                                                                                               | 6 |
| <i>Art. 10 – Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi<br/>effettua segnalazioni, denunce all’Autorità giurisdizionale competente o<br/>divulgazioni pubbliche</i> | 6 |
| <i>Art. 11 – Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive</i>                                                                                                                          | 7 |
| <i>Art. 12 – La responsabilità del segnalante</i>                                                                                                                                            | 7 |
| <i>Art. 13 – Disposizioni finali</i>                                                                                                                                                         | 7 |

## **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini della presente procedura si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all'art. 2 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala le violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella persona del Segretario comunale.

## **Art. 2 – Destinatario delle segnalazioni**

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno.

## **Art. 3 – Soggetti segnalanti**

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

- a) dipendenti dell'Ente anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- b) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l'Ente;
- c) i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono l'Ente;
- d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi;
- e) persone che funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'Ente o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono l'Ente;
- f) dipendenti in periodo di prova;
- g) persone per le quali il rapporto giuridico con l'Ente:
  - non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Possono essere trasmesse segnalazioni anche in forma anonima.

## **Art. 4 – Ambito della violazione**

La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;

- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
  - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
  - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite, non ancora compiute, ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti i fondati sospetti.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell'interna della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per:

- scopi meramente personali;
- effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o, ancora, le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
- le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività.

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali, per le quali si rimanda alla norma.

Le segnalazioni anonime sono registrate mediante protocollazione riservata a cura del RPCT, unico legittimato a trattare le segnalazioni. La relativa documentazione deve essere conservata per massimo cinque anni dalla data di ricezione, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT, nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

## **Art. 5 – Canale interno di segnalazione**

Il segnalante dispone attraverso il canale interno, attivato dall'Ente per la ricezione della segnalazione di violazioni, di due modalità di segnalazione:

- in forma scritta direttamente al RPCT;
- in forma orale, attraverso la linea telefonica, contattando direttamente l'RPCT ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine

ragionevole.

#### **Art. 6 – Procedura per la segnalazione**

Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all'articolo precedente. Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Risulta, comunque, indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti (divieto di riferire “de relato”), nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

La segnalazione ricevuta è protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, quest'ultimo, oltre al rilascio dell'avviso di ricevimento, è tenuto – qualora richiesto dal segnalante - a fissare un appuntamento entro 20 giorni.

L'Ente considera le segnalazioni anonime ricevute alla stregua di segnalazioni ordinarie; registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione nel protocollo riservato, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Se non può essere utilizzato il canale interno, va fatto ricorso al canale esterno che indirizza direttamente le segnalazioni ad ANAC.

#### **Art. 7 – Attività di accertamento delle segnalazioni**

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l'eventuale facilitatore, può essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvede:

1. a promuovere gli atti di propria competenza, inclusi quelli relativi all'esercizio dell'azione disciplinare, applicando le sanzioni in relazione alla gravità dei fatti riscontrati;
2. a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;

3. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

### **Art. 8 – Tutela della riservatezza**

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa. Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati è consentito esclusivamente al RPCT, soggetto competente appositamente formato e debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto nel presente disciplinare, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata e provvedono a trasmettere tempestivamente quanto ricevuto all'RPCT.

La conservazione dei dati avviene a norma di legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati sono distrutti. In ogni caso, la conservazione dei dati non può superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, viene richiesto il consenso espresso e contestualmente rese note alla persona segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati, per i motivi sopra descritti, nonché quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può desumersi la sua identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013

#### **Art. 9 – Canale esterno di segnalazione**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

#### **Art. 10 – Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all'Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche.**

Le persone che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.

Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine "segnalante" tutte le persone di cui all'art. 3.

L'assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall'art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.

Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all'art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione ("facilitatori"), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
- b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Si precisa che l'inversione dell'onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetta ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

### ***Art. 11 – Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive***

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvede a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate può incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.

L'adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

L'ente promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

### ***Art. 12 – La responsabilità del segnalante***

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

### ***Art. 13 – Disposizioni finali***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto possono essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.